



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 07/02/2026

OGGETTO: IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA IN LOCALITÀ BEILA – MANUFATTO
– ACQUISIZIONE A PATRIMONIO INDISPONIBILE.

L'anno duemilaventisei il giorno sette del mese di febbraio alle ore 09:30, nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

Nome	Carica	<i>Presenza</i>
ROBALDO Luca	Sindaco	NO
CAMPORA Gabriele	Vice Sindaco	SI
RABBIA Alberto	Assessore	SI
BOTTO Francesca	Assessore	SI
TERRENO Alessandro	Assessore	SI
BERTAZZOLI Francesca	Assessore	NO
	Totale presenti	4
	<i>Totale assenti</i>	2

Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il signor Gabriele Campora assume la presidenza in qualità di Vice Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- questa Amministrazione, ha constatato l'avvenuta realizzazione all'interno dell'impianto sportivo di atletica in località Beila, in tempi niente affatto recenti e probabilmente ad opera di pregressi concessionari dell'impianto stesso, di un manufatto in legno, utilizzato come ricovero attrezzi della superficie di 63 mq, ubicato all'interno dell'area verde posta a levante del rettilineo di partenza; per l'edificazione di tale fabbricato non risulta essere stata chiesta, né tantomeno ottenuta dal Comune, alcuna autorizzazione dominicale ed edilizia;
- tale manufatto insiste sulla particella n. 187 del foglio 100 di Mondovì, di proprietà del Comune di Mondovì e non risulta attualmente accatastato; pertanto si allega ed è depositato agli atti uno stralcio del foglio di mappa catastale con l'inserimento in mappa del fabbricato;

Considerato che:

- è stata valutata la possibilità da parte del Comune di acquisire, per ragioni di pubblico interesse, detto manufatto al patrimonio comunale, onde utilizzarlo, previa regolarizzazione edilizia, quali legittima pertinenza dell'impianto sportivo medesimo;
- l'Amministrazione Comunale, sulla base di valutazioni di pubblico interesse, ritiene possibile liberare il concessionario dall'obbligo di demolizione e ripristino stato dei luoghi e pertanto trova applicazione l'articolo 934 del Codice Civile "Opere fatte sopra e sotto il suolo"; conseguentemente, ravvisato tale pubblico interesse, per il predetto diritto di accessione, il manufatto può passare in proprietà al Comune;

Dato atto che il Dipartimento lavori pubblici ha effettuato una preliminare valutazione tecnico-economica sulla convenienza alla formale acquisizione al patrimonio comunale ed al suo mantenimento in essere, del manufatto stesso, verificando preventivamente che:

- lo stesso può essere sanato sotto il profilo edilizio, in quanto conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia a quella della presentazione della domanda di sanatoria;
- per caratteristiche e modalità costruttive e suo stato manutentivo, detto manufatto può essere utilmente destinato all'ipotizzato uso pubblico pertinenziale;

Avendo tale verifica di fattibilità e convenienza conseguito esito positivo, è pertanto lecito e legittimo acquisire mediante formale incameramento al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 934 CC, detto manufatto realizzato dai terzi concessionari dell'impianto, su suolo comunale;

Dato atto che il Servizio Patrimonio del Comune nella qualità di proprietario del suolo e soprattutto di soggetto non responsabile dell'abuso, divenuto proprietario dei manufatti su di esso realizzati, senza titolo, da terzi, potrà successivamente inoltrare un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36, DPR 380/2001 e s.m.i., per regolarizzare sotto il profilo edilizio, detto manufatto ed ove occorra presentare, ancora successivamente, eventuale SCIA per l'agibilità del manufatto stesso;

Considerato dunque che il Comune ha interesse al mantenimento del manufatto con destinazione a pubblico servizio, data la sua collocazione all'interno dell'impianto sportivo;

Visto il parere preliminare rilasciato dal responsabile del Dipartimento Urbanistica e Servizi al Territorio e alle Imprese in ordine alla possibilità di rilascio del permesso in sanatoria prot. 4406 in data 30/01/2026, come da documento allegato depositato agli atti dell'ente;

Acquisito a corredo dell'istruttoria il parere legale prot. n. 3175 in data 25/01/2025 in merito all'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto, come da documento allegato depositato agli atti dell'ente;

Tutto ciò premesso, attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 lett. l) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Patrimonio in merito alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- 1) di ritenere il manufatto in legno in premessa indicato, ubicato all'interno dell'impianto sportivo di atletica in località Beila, della superficie di 63 mq, utilizzato come ricovero attrezzi, ubicato all'interno dell'area verde posta a levante del rettilineo di partenza, insistente sulla particella n. 187 del foglio 100 di Mondovì secondo stralcio planimetrico allegato, di pubblico interesse al fine di destinarlo a servizio dell'impianto sportivo comunale;
- 2) di avvalersi, a fronte del riconoscimento di tale pubblico interesse, del diritto di accessione di cui all'art. 934 Codice civile, incamerando il manufatto nel patrimonio indisponibile del Comune;
- 3) di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Lavori pubblici (Servizio Patrimonio) del Comune, nella qualità di proprietario del suolo e soprattutto di soggetto non responsabile dell'abuso, divenuto proprietario del manufatto su di esso realizzato, senza titolo, da terzi, di inoltrare un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36, DPR 380/2001, per regolarizzare sotto il profilo edilizio, detto manufatto ed ove occorra presentare, ancora successivamente, eventuale SCIA per l'agibilità del manufatto stesso;
- 4) di autorizzare il Dirigente del Dipartimento Lavori pubblici (Servizio Patrimonio) a compiere ogni ulteriore atto necessario e conseguente per il trasferimento del bene in capo al Comune, con il successivo inserimento nell'inventario comunale al valore determinato nella perizia estimativa allegata al presente provvedimento, pari a € 25.000,00;
- 5) di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente Ing. Francesco Mazza in qualità di responsabile del procedimento, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, per permettere l'avvio dell'istanza di accertamento di conformità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefania Caviglia *

IL PRESIDENTE

Gabriele Campora *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.